



REPUBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA
 dott. FRANCO NANNI

SENT. NON DEFINITIVA
 R. G. N. 579/11 N. 10561
 Cr. N. 12653/11

Della III sezione civile ha pronunciato la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA

nella causa civile iscritta al N. 579/2011 Ruolo Generale, promossa

REP. N. ✓

DA

~~_____~~
~~_____~~ c., in persona del legale rappresentante ~~_____~~, con sede in
~~_____~~, elettivamente domiciliata in San Lazzaro di Savena (BO), Via
 Emilia n. 3, presso lo studio dell'Avv. Marco Bordoni, che la rappresenta e difende giusto
 mandato conferito a margine dell'atto di citazione;

mm

Attore

Spedita il 28.10.2011

Consegnata per il deposito il 23.12.2011

CONTRO

Apposto il depositato il

GROUPAMA ASSICURAZIONI S. p. a, in persona del legale rappresentante, con sede in
 Roma, Via Massimi n. 158, elettivamente domiciliata in ~~_____~~, presso
 lom studio dell' ~~_____~~ che la rappresenta e difende per mandato in calce
 alla copia notificata dell'atto di citazione;

29 DIC. 2011

Convenuta

~~_____~~, residente in ~~_____~~,

Convenuto

[redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bologna, Via Stalingrado n. 45, elettivamente domiciliata in Bologna, [redacted], presso lo studio dell' [redacted], che la rappresenta e difende per mandato conferito in calce alla comparsa di costituzione e risposta per l'interveniente.

Interveniente volontaria

OGGETTO:

Risarcimento danni veicoli/nat.

OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI VEICOLI/NAT.

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Il procuratore dell'attore chiede e conclude come in atto di citazione.

Il procuratore della convenuta GROUPAMA ASSICURAZIONI S. p. a chiede e conclude come un comparsa di costituzione e risposta.

Il procuratore dell'intervenuta chiede e conclude come in comparsa di costituzione e risposta.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la [redacted] [redacted], come in atti rappresentata e difesa, conveniva in giudizio GROUPAMA ASSICURAZIONI S. p. a, in persona del legale rappresentante e [redacted], residente in [redacted].
Esponiva parte attrice che in data 15.04.2010, l'autovettura FORD "Focus" [redacted] (assicurata RCA presso UGF Assicurazioni S. p. a) di proprietà [redacted], ferma in sosta in Comune di San Lazzaro di Savena (BO) nella Via Poggi entro l'area di servizio Shell, veniva urtata dall'autocarro tg [redacted], (assicurato RCA presso Grouprama S. p. a.), condotto dal proprietario [redacted].
Sosteneva che la responsabilità del sinistro era da ascrivere a totale responsabilità del convenuto.

firmi

L'attore agiva per il risarcimento di tutti i danni materiali patiti da [redacted] ed a seguito della cessione del credito vantato da [redacted], cessione avvenuta in data 20.04.2010.

Parte attrice agiva, ai sensi dell'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, per i danni materiali tutti riportati in occasione del sinistro de quo.

Si costituiva ritualmente in cancelleria [redacted] volontariamente, la [redacted] a.

Nella udienza di prima comparizione del 20.06.2011 parte attrice aderiva allo sciopero indetto dall'OUA.

Nella udienza del 25.07.2011, presenti i difensori di parte attrice, della convenuta GROUPAMA ASSICURAZIONI S. p. a e dell'interveniente volontaria UGF ASSICURAZIONI S. p. a, parte attrice eccepiva la inammissibilità di tale intervento volontario.

Il giudicante fissava udienza per la discussione e precisazione delle conclusioni sulla questione preliminare.

Nella udienza del 28.10.2011 le parti discutevano e precisavano le proprie conclusioni sulla questione preliminare della ammissibilità dell'intervento volontario, come da memorie depositate. Il Giudice adito tratteneva la causa in decisione limitatamente a tale questione preliminare.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente rilevato che la pretesa di parte attrice è proponibile, atteso che è stata osservata la procedura prevista dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni.

Si evidenzia, in proposito, come sia facoltà concessa al richiedente il risarcimento del danno, quale parte più debole, la facoltà di optare per il risarcimento diretto o per l'azione ordinata nei confronti del responsabile civile.

In riferimento all'intervento volontario della Assicurazione dell'attore, si deve sottolineare la **inammissibilità** non solo per i motivi sopra addotti circa la facoltatività, per il richiedente

il risarcimento, dell'azione risarcitoria diretta od ordinaria, ma anche per la non corrispondenza di tale figura al profilo giuridico dettato dall'art. 105 c. p. c.

Nel caso di specie l'intervento posto in essere è qualificabile come intervento volontario *adesivo* e non come intervento volontario *principale*, mancando il requisito della necessità di far valere un proprio diritto nei confronti delle parti in causa. È ormai pacifico che presupposto indispensabile ed imprescindibile dell'intervento sia la circostanza che l'interveniente vanti, con riferimento alla contesa tra altri, un diritto la cui tutela sia incompatibile con quella del diritto vantato da una o dall'altra delle parti originarie. Le domande avanzate con l'intervento in esame sono dirette ad adiuvandum, nell'intento di aderire alle difese delle parti convenute (delle quali costituita la sola compagnia assicuratrice del convenuto) e di evitare le conseguenze negative che potrebbero derivarle dal mancato rispetto delle convenzioni poste in essere con altre compagnie assicuratrici, mancando del requisito di poter costituire autonoma domanda in autonomo giudizio.

Ritiene il Giudice adito che la compagnia intervenuta non abbia un interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c. p. c. e che l'intervento volontario in causa sia inammissibile ai sensi dell'art. 105 comma 2 c. p. c.

Si sottolinea, infine, come l'intervento in esame contrasti con l'art. 1917 c. c. essendo l'intervento diretto non a tenere indenne il proprio assicurato, ma a contrastarlo.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Bologna, **NON definitivamente** pronunciando nella causa n. 579/2011 R. G., ogni contraria e diversa eccezione, istanza e deduzione disattesa, così provvede:

DICHIARA inammissibile ex art. 100 e 105 comma 2 c. p. c. l'intervento in causa di UGF ASSICURAZIONI S. p. a.

Compensa integralmente le spese di causa tra l'intervenuta e parte attrice.

FISSA

udienza, per la prosecuzione del giudizio, più precisamente per gli adempimenti di cui all'art. 320 c. p. c., al 13 aprile 2012 ad ore 09,40, mandando alla Cancelleria per i provvedimenti


conseguenti.

Così deciso in Bologna il 28 ottobre 2011

Il Cancelliere

Il Giudice di Pace

(Dott. Franco Nanni)




Depositato in Cancelleria

IL 29 DIC. 2011

IL CANCELLIERE

Dr.ssa Rossella Frattolo



PAZI. 3
IL 29 DIC. 2011

